

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

**OGGETTO: SERVIZIO DI CAR-SHARING ELETTRICO SUL TERRITORIO COMUNALE DI ANCONA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MOBILATTIVANCONA" FINANZIATO DAL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA- SCUOLA E CASA-LAVORO PROMOSSO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE – CUP: E31C1600000009
CIG: 9023858332**

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____

- da una parte: il dott. _____, nato a _____ (____) il _____, in qualità di _____ del Comune di _____ (C.F.: _____; P.IVA: _____) (di seguito anche: "Amministrazione aggiudicatrice" o "Concedente") qui agente in tale sua qualità e veste, in rappresentanza e nell'interesse esclusivo della stessa;

- dall'altra parte: il sig/la sig.ra _____, nato/a a _____ (____) il _____, domiciliato/a per la carica in _____ che qui agisce per conto e nell'interesse della Società _____ d'ora in poi anche: "Concessionario" o "Appaltatore") con sede legale in _____, (____) via _____ n. ____ (C.F. e P. IVA: _____) iscritta nel R.E.A. n. _____ delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____, nella sua qualità di _____
(in caso di RTI elencare le società e riportare gli estremi dell'atto di costituzione)

PREMESSO CHE:

- con Decreto Ministeriale n. 282 del 17/10/2017 è stato finanziato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il progetto denominato "MobilAttivAncona" afferente al Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa Lavoro – Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". Oltre al Comune di Ancona, quale capofila, il partenariato di Progetto è costituito da altri soggetti: Regione Marche, l'Azienda degli Ospedali Riuniti di Ancona, l'Università Politecnica delle Marche e le aziende Conerobus S.p.A e Conerobus Service S.p.A.;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5/2017 Il Comune di Ancona ha aderito al Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, promosso dal Ministero dell'Ambiente in attuazione dell'art. 5 Legge 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

- con Determina n. 28/2017, la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, ha approvato il Progetto "MobilAttivAnconA", poi trasmesso al Ministero dell'Ambiente all'interno del Programma Sperimentale succitato;

- con determinazione a contrarre n. ____/____, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art 164 comma 1 del D.lgs. 50/2016 con procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, (d'ora in poi abbreviato "Codice"), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con determinazione dirigenziale n. ____/____ sono stati approvati i verbali di gara e proposta l'aggiudicazione all'Appaltatore_____;

- con determinazione dirigenziale n. ____/____ l'appalto è stato aggiudicato all'Appaltatore;

- sono stati effettuati nei confronti dell'Appaltatore - con esito favorevole - gli accertamenti previsti dall'art. 80 del Codice inerenti ai motivi di esclusione e quelli previsti dall'art. 83 (e 84 *in caso di lavori*) del Codice, inerenti ai requisiti per la partecipazione alle procedure di gara; *(in caso di valore sopra i 150.000,00 senza esito dalla Prefettura o non iscritta in white list) per quanto concerne la verifica, in capo all'appaltatore, della documentazione antimafia, prevista dal D.lgs 159/2011, il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva in attesa del nulla osta della Prefettura competente; pertanto la Provincia di Brescia risolverà il presente contratto, in caso di esito negativo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna forma di indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del contratto;*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Ancona, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato accetta, la concessione di cui all'oggetto, che consiste nella concessione del servizio di car-sharing elettrico da espletare nel territorio Comunale di Ancona. Il contratto deve essere eseguito nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, di quanto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, seppur non materialmente allegati:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- PEF e offerta tecnica dell'Appaltatore;
- Polizze di garanzia;
-
-

L'appalto è, inoltre, soggetto alle condizioni contenute nel bando di gara.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo. Il Piano economico e finanziario (PEF) del Concessionario, presentato in sede di Offerta Economica, sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma 6 dell'art. 165 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO O TERMINE DI ESECUZIONE

La durata della presente concessione è di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di prorogare la concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Il Concessionario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio per l'ulteriore periodo previa richiesta scritta dell'Amministrazione.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

A norma dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva per l'importo di € _____, godendo l'Appaltatore della seguente riduzione:

_____ /
non godendo l'Appaltatore di nessuna riduzione.

La garanzia è stata costituita mediante polizza fidejussoria/fideiussione bancaria/ecc emessa da _____, al n. _____, in data _____

ART. 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Fermi restando i principi del rischio operativo e dell'equilibrio economico finanziario, previsti dall'art. 165 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Concessione potrà essere modificata, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi espressamente previsti dall'art. 175 comma 1 del medesimo Decreto.

ART. 6 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel relativo allegato del Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ART. 7 – PENALI

Il Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per l'inadempimento contrattuale nei termini previsti dall'art. 113 bis del D.lgs 50/2016.

Nel corso dell'esecuzione della concessione, nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli e/o di qualunque violazione della concessione o qualunque negligenza nella buona conduzione e gestione del servizio di car-sharing elettrico affidato in concessione, il Concedente provvederà alla contestazione scritta, fissando un termine perentorio entro il quale il Concessionario deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti della violazione. Qualora il concessionario non provveda, il concedente applicherà la penale corrispondente all'uno per mille del Costo annuo operativo di esercizio previsto nel Piano Economico Finanziario, fino ad una somma complessiva massima pari al 10% del costo complessivo iscritto nel P.E.F. per l'intera durata della concessione, fatta salva la facoltà di dichiarare risolto il contratto qualora l'ammontare delle penali in questione dovesse superare la suddetta soglia massima.

Nel caso in cui il Concessionario non faccia fronte nei tempi richiesti alla corresponsione delle penali di cui sopra il concedente avrà facoltà di avvalersi della cauzione definitiva.

ART. 8 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; l'Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 9 – SUBAPPALTO

1. si applicano le disposizioni di cui all'art. 174 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, salvo quanto previsto dall'art. 174, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. Ai sensi dell'art. 174 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Concessionario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, le seguenti informazioni: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

7. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

8. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

12. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

13. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto, inserire

1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. In corso di contratto la Concedente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale di conformità o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.
3. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale e/o documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle relative penali di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
4. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
5. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente comprovando il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti nel ed in conformità al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato medesimo a tali fini.

ART. 11. – CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la concessione può cessare, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della legge 241/1990, quando:
 - a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione Europea come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest'ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.

3. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ove si verificano tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al precedente comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria del servizio, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei costi correlati.

5. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme previste al comma 3.

6. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del c.c.

7. Per quanto riguarda il subentro trovano applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 comma 8, 9 e 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 12 – OBBLIGHI E RISERVATEZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia comunque venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

3. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dal Regolamento UE 2016/679 (c.d G.D.P.R. – General Data Protection Regulation).

ART. 13 – RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente contratto, la concessione è soggetta alle condizioni contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella materia specifica applicabile al contratto, con particolare riguardo al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 50/2016.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, ed il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, adottato con provvedimento del Ministro in data 21 maggio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti in data 22 luglio 2015, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del Contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che il Concessionario possa avanzare eccezioni di sorta.

Il Concessionario si impegna altresì a rispettare gli obblighi prescritti dal Patto di integrità allegato alla Documentazione di gara.

Il documento, ancorché non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e deve pertanto intendersi integralmente richiamato; la violazione degli obblighi derivanti dal Patto di integrità comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che il Concessionario possa avanzare eccezioni di sorta.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informano il Comune di Ancona; gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare al Comune di Ancona gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti; in caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.; è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (C.U.P.).

ART. 16 - SPESE CONTRATTO

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti alla stipula del presente contratto, sono a carico del Concessionario. L'imposta di bollo sul presente contratto è stata assolta mediante versamento telematico.

ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. sarà competente il Foro di Ancona.

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, all'art. 26, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa all'Amministrazione trasparente.

5. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in data_____

Il Concessionario

Il Concedente